



Regolamento per la disciplina dell'uso del nome, del logo e dell'immagine della LILT

Art. 1 - ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento definisce e disciplina le modalità d'uso del nome, del logo e dell'immagine della LILT.
2. Le riprese audiovisive e le fotografie effettuate per motivi di interesse pubblico o nell'ambito di servizi giornalistici, nonché le conferenze stampa effettuate per motivi istituzionali della LILT sono consentite a norma di legge.

Art. 2 - Denominazione, logo e immagine

1. La denominazione ufficiale della LILT (di seguito "nome") è "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori".
2. Il logo della LILT è costituito da una figura come da "modulo C (1/2)" Tipo: "C1" del Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) – Domanda di registrazione n. BA2010C000541
3. L'immagine della LILT, quale raffigurazione delle strutture interne ed esterne della stessa, è segno distintivo essenziale dell'Ente.
4. Il nome, il logo e l'immagine della LILT sono tutelati ai sensi della normativa vigente.

Art. 3 - Utilizzo del nome e del logo per finalità istituzionali

1. L'uso del nome e del logo della LILT è di competenza esclusiva e riservata dei propri organi di governo e delle proprie strutture e dalle Sezioni Provinciali della LILT, i quali sono tenuti ad avvalersene in relazione alle proprie attività istituzionali.
2. È in ogni caso consentito al personale l'utilizzo del nome e/o del logo della LILT senza previa autorizzazione:
 - a) sul sito web istituzionale. L'uso del logo sui social media (Facebook, Twitter, Youtube, ecc.) può avvenire solo sui canali ufficiali della LILT;
 - b) sui documenti elaborati nell'ambito di attività svolte in collaborazione o su commissione di soggetti terzi;
 - c) sulla carta intestata e/o sui biglietti da visita del personale amministrativo della LILT nell'ambito delle proprie attività istituzionali;

3. L'uso del nome e del logo su inviti, locandine, manifesti, opuscoli, comunicati, depliant, brochure, pagine web e altro materiale riferito ad eventi promossi da strutture della LILT anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, è consentito previa delibera favorevole dell'organo collegiale della struttura di afferenza degli stessi in merito all'iniziativa.
4. L'uso del nome e del logo nelle opere dell'ingegno letterarie (pubblicazioni), elaborate in ambito istituzionale, potrà essere regolato nei relativi contratti di edizione in cui sia parte contraente anche la LILT.
5. Nei casi diversi da quelli sopra elencati l'uso del nome e del logo potrà essere consentito solo previa autorizzazione del Presidente Nazionale su apposita e motivata istanza scritta del soggetto interessato.
6. In presenza di cause o motivi che possano pregiudicare il nome e/o l'immagine e/o il decoro e/o la reputazione della LILT, la stessa può impedirne l'utilizzo insindacabilmente.
7. La LILT si riserva, a scopo promozionale e della sua immagine, di organizzare autonomamente la realizzazione e la distribuzione di gadgets tradizionali, capi di abbigliamento, materiale celebrativo di ricorrenze, articoli di cancelleria e simili, con apposizione del proprio nome e/o logo.

Art. 4 - Utilizzo del nome e del logo della LILT da parte di soggetti terzi

1. L'uso del nome e del logo della LILT da parte di terzi, sul materiale e sui documenti relativi alle attività e ai progetti realizzati in attuazione di accordi di collaborazione è consentito, previa autorizzazione del Presidente Nazionale, alle seguenti condizioni:

- l'uso del nome e del logo della LILT non abbia scopo pubblicitario di prodotti o servizi;
- l'uso del nome e del logo della LILT sia riferito alla specifica iniziativa oggetto della collaborazione e limitatamente alla durata della stessa;
- non sia arrecato in alcun modo nocimento al buon nome, all'immagine, al decoro, alla reputazione della LILT, e sia tenuta indenne la LILT da qualsiasi danno o obbligo che alla stessa possa derivare al riguardo, nonché da qualsivoglia utilizzo del nome della LILT denigratorio o fuorviante per il pubblico;

2. L' utilizzo del nome e del logo della LILT a scopo pubblicitario o di garanzia della qualità di prodotti o servizi da parte di terzi interessati, anche nell'ambito o a seguito di attività svolte dalla LILT su commissione è consentito previa valutazione dell'opportunità di concederne l'uso nei singoli casi specifici e a condizione che siano tutelati il buon nome, l'immagine, il decoro e la reputazione della LILT.

Rientra nella previsione di cui al presente comma la possibilità di concedere a terzi il diritto di utilizzazione del nome e/o logo della LILT per mettere in commercio prodotti (*gadgets* tradizionali, capi di abbigliamento, materiale celebrativo di ricorrenze, articoli di cancelleria e simili) contraddistinti da tali segni identificativi (*merchandising*).

In tali casi, la LILT potrà richiedere un corrispettivo economico costituito da un importo una tantum e/o una percentuale (fissa o variabile) sulle vendite del prodotto o del servizio.

Per la determinazione del corrispettivo si dovrà tener conto dei seguenti fattori:

- Tipologia del prodotto/servizio da pubblicizzare (sua specificità tecnologica, particolarità del prodotto/servizio, ecc.);
- Numero dei prodotti/servizi da pubblicizzare in relazione al numero globale di prodotti/servizi (o altri prodotti/servizi) che la Società immette sul mercato;
- Qualità del prodotto/servizio certificata o meno da organi ufficiali ed ottenimento delle necessarie autorizzazioni per l'immissione in commercio del prodotto/servizio;
- Area territoriale di vendita del prodotto/servizio da pubblicizzare (ambito spaziale o mercato di vendita che si vuole ricoprire);
- Periodo di durata della distribuzione del prodotto/servizio pubblicizzato e periodo di esaurimento scorte;
- Modalità di distribuzione del prodotto/servizio (ad es., grande distribuzione, ecc.);
- Forme pubblicitarie e relativi mezzi multimediali impiegati;
- Tipo di utilizzazione richiesta (ad es., uso del nome sotto forma di citazione della collaborazione; diretto a garantire caratteristiche o proprietà del prodotto, ecc.);
- Dicitura e/o formula letteraria e/o grafica esatta che si intende utilizzare;
- Bozze/campioni e/o etichette;
- Fatturato relativo al prodotto/servizio da pubblicizzare e volume di affari della società;
- Altri elementi ed informazioni utili per la decisione finale.

La richiesta di utilizzo del nome/logo della LILT, di cui al presente comma, dovrà essere indirizzata al Presidente Nazionale con l'indicazione delle suddette informazioni. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera in ordine alla concessione dell'uso del nome e del logo, e delle relative modalità, previa istruttoria degli Uffici competenti.

Gli atti relativi alla concessione dell'uso del nome/logo saranno sottoscritti dal Presidente Nazionale o da un suo delegato.

3. Le Sezioni Provinciali della LILT possono utilizzare il nome e/o logo della LILT a titolo gratuito per proprie finalità statutarie. Un'utilizzazione a scopo commerciale (del nome e/o logo della LILT da parte di dette Sezioni) dovrà in ogni caso essere autorizzata dalla Sede Centrale.

4. Al di fuori dei casi sopra elencati, l'utilizzo del nome/logo/immagine della LILT da parte di soggetti terzi che intrattengano rapporti con l'Ente deve essere concordato in maniera specifica attraverso apposito accordo scritto, stipulato secondo le modalità stabilite nei regolamenti della LILT.

Art. 5 - Patrocinio

1. La LILT può concedere il patrocinio per iniziative organizzate o promosse da terzi, ritenute meritevoli per le loro finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, educative. Con la concessione del patrocinio, la LILT esprime il proprio apprezzamento e pubblico riconoscimento a tali iniziative considerate di particolare rilievo, sostenendone gli obiettivi con la propria adesione.
2. La concessione del patrocinio non comporta alcun impegno della LILT ad erogare contributi finanziari a favore del terzo organizzatore o promotore dell'evento, né a fornire supporto organizzativo e/o logistico per lo svolgimento dell'iniziativa.
3. La richiesta di patrocinio deve essere inviata al seguente indirizzo: sede.lilt@pec.it (PEC). Essa deve contenere la descrizione dell'iniziativa e delle sue finalità e, in particolare, il tipo, la forma, le modalità e la durata dell'utilizzazione, di pubblicizzazione e diffusione dell'evento (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, comunicati, depliant, brochure, pagine web e simili).
4. L'istruttoria sarà condotta dagli Uffici competenti, che valuteranno la rilevanza culturale e/o sociale dell'iniziativa, il particolare prestigio dei soggetti partecipanti, l'interesse della LILT alla realizzazione dell'iniziativa stessa.
5. All'esito di tale istruttoria il patrocinio sarà concesso con lettera firmata dal Presidente Nazionale o suo delegato che autorizza anche l'utilizzo del nome e del logo della LILT con la dicitura "*Con il patrocinio della LILT – Sede Centrale*".
6. Il richiedente dovrà impegnarsi a non arrecare in alcun modo nocumento al buon nome, all'immagine, al decoro, alla reputazione della LILT, e a tenere inoltre indenne la LILT da qualsiasi danno o obbligo che alla stessa possa derivare al riguardo, nonché da qualsivoglia utilizzo del nome della LILT non veritiero, denigratorio o fuorviante per il pubblico.
7. La LILT si riserva il diritto di revocare unilateralmente ed insindacabilmente l'autorizzazione in presenza di cause o motivi che possano pregiudicare il nome e/o l'immagine e/o il decoro e/o la reputazione della stessa.

Art. 6 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è emanato con delibera del Presidente Nazionale. Esso entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale della LILT.

Roma – 9 febbraio 2016